



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 81 DEL 28 AGOSTO 2020**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Modifica Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 dell'11 agosto 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Linee guida relative agli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive; Modifiche o integrazioni all'allegato all'ordinanza n. 74/2020; Disposizioni relative alla legge regionale n. 77/2000”

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Cost.;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con Legge n. 74 del 14.07.2020 e, in particolare:

- l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
- l'art.1 comma 16, il quale, tra l'altro, dispone che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” che, analogamente, all'articolo 1 comma 1 del DPCM 17 maggio 2020, dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi e che detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 allo stesso DPCM;

VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle varie sedute di maggio 2020 e giugno 2020 con il supporto tecnico degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, recanti l'aggiornamento, l'integrazione e/o l'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività ivi contemplate;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 recante nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all'art. 1, comma 6, lettera h) prevede espressamente che: *“è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”*;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 dell'11 agosto 2020 recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Linee guida relative agli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive; Modifiche o integrazioni all'allegato all'ordinanza n. 74/2020; Disposizioni relative alla legge regionale n. 77/2000.»*, con la quale:

- al punto 1) in attuazione dell'art. 1, comma 6, lett. h) del DPCM 7 agosto 2020, è stato approvato l'Allegato 1) *“Linee guida per le modalità di svolgimento degli sport da contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive D.P.C.M. 7 agosto 2020, parte integrante e sostanziale della ordinanza stessa;*
- al punto 2) si precisa che l'approvazione dell'Allegato 1) abroga e sostituisce tutte le disposizioni con esso incompatibili precedentemente contenute nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 72/2020;
- al punto 3) si precisa che *“...fermo restando l'attuale curva epidemiologica e fatte salve diverse valutazioni del Gruppo Tecnico scientifico di cui alla DGR 139/2020, è anticipata al 24 agosto 2020 l'attuazione dell'art. 1, comma 6, lett. e) DPCM 7 agosto 2020, consentendo, da tale data e su responsabilità dei singoli organizzatori, la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minire entità, che non superino il numero massimo di 1.000 per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie...”*;

Giunta Regionale d'Abruzzo

DATO ATTO che, siccome espressamente precisato nell'allegato 1 dell'ordinanza 78/2020 *“...il CTS nazionale individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti. Nel territorio della regione Abruzzo si applicano, in conformità dell'art.1, comma 6, lettera e), le seguenti misure:*

- *Il numero massimo di partecipanti all'evento sportivo dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale, con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.*
- *Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette*

al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

- *Predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.*

VISTA la mail in data 26 agosto 2020 – acquisito agli atti del Dipartimento Sanità in data 27 agosto 2020 con prot. 0252431/20 – con il quale il Sindaco del Comune di Castel di sangro p.t. chiede “...di consentire, in occasione del ritiro precampionato a Castel di Sangro della SSC Napoli, per le manifestazioni e gli allenamenti previsti dal giorno giovedì 27 agosto al giorno venerdì 4 settembre, sotto la responsabilità del Comune di Castel di Sangro e del Comitato Organizzatore dell'evento, la partecipazione del pubblico allo stadio in numero complessivo di 1.563 persone, suddivise in 4 settori, ognuno autonomo ed isolato dagli altri, ed ognuno con capienza nettamente inferiore alle 1.000 persone consentite in attuazione delle OPR n. 78 dell' 11/08/2020...” ed allega il "Piano Operativo gestionale - Emergenza COVID-19" (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale del presente atto) siccome redatto dal tecnico incaricato, ove sono dettagliatamente riportate le misure di prevenzione e protezione ed i protocolli anti-contagio adottati, nonché le misure organizzative e le modalità di accesso allo stadio comunale "T. Patini", sede della manifestazione, con la indicazione chiara e puntuale dell'organizzazione dei posti a sedere del pubblico, onde consentire di poter valutare la richiesta formulata;

VISTO il Report 15 di monitoraggio della fase 2 per la regione Abruzzo – elaborato dalla Cabina di regia Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 25 agosto con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dal 17-23 agosto 2020 dal quale si rileva “...la trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportino assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all'estero. Si assiste pertanto alla successiva importazione di casi e ad una ulteriore trasmissione locale (anche al rientro dopo periodi di vacanza)...”;

ATTESO che il predetto report ribadisce che “rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale sulla incertezza della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico”;

SENTITO il competente Dipartimento Sanità della Giunta Regionale ed acquisto in merito - in data 28 agosto 2020 - il parere favorevole sulla congruità delle misure proposte dal Comune di Castel di Sangro al fine di garantire una adeguata prevenzione e protezione del contagio da COVID-19;

RITENUTO che dette misure adottate nel "Piano Operativo gestionale - Emergenza COVID-19" del Comune di Castel di Sangro siano coerenti con la normativa vigente e garantiscano una adeguata prevenzione e protezione del contagio da COVID-19;

VALUTATO pertanto, di poter procedere, alla presa d'atto "Piano Operativo gestionale - Emergenza COVID-19" - siccome redatto dal Safety e security Manager del Comune di Castel di Sangro – relativo

allo Preparazione precampionato società calcistica S.S.C. Napoli SPA 24 agosto – 4 settembre 2020 (Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto);

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;


ORDINA

1. di prendere atto dell'Allegato 1) "Piano Operativo gestionale - Emergenza COVID-19" - siccome redatto dal Safety e security Manager del Comune di Castel di Sangro – relativo alla "Preparazione precampionato società calcistica S.S.C. Napoli SPA 24 agosto – 4 settembre 2020", che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
2. che resta ferma la responsabilità del Comune di Castel di Sangro e del Comitato Organizzatore sulla partecipazione del pubblico in aree che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
3. che la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
4. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
5. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Per il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico- Turismo

Il Direttore Generale
Barbara Morgante



Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)

L'Assessore allo Sport
Guido Liris
(firmato digitalmente)